REGOLAMENTO (CEE) N. 2892/80 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2391/80 relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1979/1980 e del regolamento (CEE) n. 2325/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le attuali disponibilità di vino da tavola superano largamente i quantitativi considerati normali in una situazione di equilibrio del mercato ; che la distillazione è lo strumento più indicato per ripristinare tale quilibrio riducendo il volume dell'offerta ;

considerando, d'altra parte, che è opportuno evitare che la commercializzazione dell'alcole prodotto nell'ambito delle operazioni di distillazione di vini da tavola abbia un'influenza nefasta sul mercato di tale prodotto ;

considerando che l'intervento che meglio può conciliare i due imperativi summenzionati dovrebbe essere la distillazione prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79, poiché implica un limite preciso del quantitativo massimo di vino da tavola che può essere distillato ; che l'applicazione del suddetto articolo 12 è già stata decisa, nel corso di questa campagna, in virtù del regolamento (CEE) n. 2391/80 della Commissione [3] ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi A I, R I e R II e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con questi possono procedere alla distillazione per un quantitativo di vino pari al massimo al 50 % del quantitativo sotto contratto ; che, tenuto conto della situazione suesposta, è opportuno fissare tale aliquota al 100 % per i vini da tavola del tipo A I e al 74 % per i vini da tavola del tipo R I e R II ;

considerando che i contratti di magazzinaggio a lungo termine contemplati dal predetto regolamento scadono al più tardi il 15 novembre 1980 ; che, affinché l'applicazione del presente regolamento possa produrre gli effetti previsti sul mercato dei vini da tavola, è indispensabile sostituire i termini di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione [4], con una data unica, prevedendo anche i necessari adeguamenti dei contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2391/80 è modificato come appresso :

1. I termini « 50 % » di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono sostituiti dai termini « 100 % ».

2. I termini « 50 % » di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono sostituiti dai termini « 74 % ».

Articolo 2

Se ci si avvale della possibilità di effettuare distillazioni supplementari, di cui all'articolo 1, i contratti di magazzinaggio già stipulati, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2325/80 sono considerati, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come concernenti soltanto la quantità di vino non formante oggetto di distillazione.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2325/80 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :

« 1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 sono presentate entro il 31 dicembre 1980 ».

2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente testo :

« 1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), devono essere conclusi entro il 31 dicembre 1980 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1980.

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 245 del 17. 9. 1980, pag. 8.
(4) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente